



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sullo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose".**

Rep. Atti n. 135/CSR del 29/10/2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 29 ottobre 2009

VISTA la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, che contiene le disposizioni che consentono il trasporto, relativamente alle merci pericolose, sia all'interno dello Stato nazionale, sia tra gli Stati della Comunità europea;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) e, in particolare gli artt. 1 e 2, che disciplinano la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie e i principi ed i criteri generali della delega legislativa;

VISTO l'Allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88, nel quale è inserita la direttiva 2008/68/CE;

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, l'art. 2 che definisce i compiti della Conferenza Stato-Regioni;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella riunione del 14 ottobre 2009 e trasmesso con nota del 23 ottobre 2009 (Prot. n. 4272 P-2.17.4.13);

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle osservazioni, contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini indicati in premessa, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose".

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*



Il Presidente  
On.le Raffaele Fitto

*Raffaele Fitto*



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/088/SR/C4

Consegnato  
nella segreteria  
del  
29 ottobre  
2009  
PT

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/68/CE RELATIVA AL  
TRASPORTO INTERNO DI MERCI PERICOLOSE”**

*Punto 49 – elenco B) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
osserva preliminarmente che:**

1. La materia trattata, riconducibile alla sicurezza dei trasporti nella sua accezione di *safety*, va ritenuta ascrivibile alla competenza legislativa statale, in quanto sussumibile nel disposto di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione inerente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
2. Le Regioni, pertanto, non possono che pronunciarsi favorevolmente in quanto prive di competenza al riguardo;
3. Tuttavia, la tutela degli interessi delle popolazioni e dei territori da ciascuna di esse amministrati impone di formulare le seguenti osservazioni:
  - a) Il Governo, nel recepimento della direttiva e nell'attuazione delle norme introdotte, deve garantire che, nell'esercizio dei poteri di deroga previsti, la sicurezza delle persone e delle cose rappresenti sempre e comunque un valore fondamentale e quindi il primo obiettivo da perseguire;
  - b) Il Governo, nel recepimento della direttiva e nell'attuazione delle norme introdotte, deve garantire che il sistema sanzionatorio sia realmente efficace, anche nel senso di rendere, già con una valutazione *ex ante*, assolutamente non conveniente la violazione delle norme in materia. L'apparato sanzionatorio appare infatti tenue rispetto ai fondamentali valori tutelati ed agli interessi economici in gioco, con la conseguenza di lasciare insoddisfatte sia le esigenze di prevenzione generale (indurre ciascuno a non commettere violazioni), sia le esigenze di prevenzione speciale (indurre chi ha già commesso violazioni a non commetterne altre), sia le esigenze squisitamente repressive;
  - c) Il Governo, nel recepimento della direttiva e nell'attuazione delle norme introdotte, deve garantire che, in relazione al trasporto per ferrovia:

- sia assicurato l'apporto funzionale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria;
- si proceda alla revisione di tutti i carri che trasportano merci pericolose almeno ogni due anni e si promuova altresì, ove necessario, la modifica delle relative norme europee;
- sia previsto, fino al momento in cui non si sia proceduto alla revisione di cui al punto che precede, un limite alla velocità nell'attraversamento dei centri abitati non superiore ai 30 km/h;

**ESPRIME** parere favorevole nei termini di cui in premessa e condizionato all'accoglimento delle osservazioni ivi formulate.

Roma, 29 ottobre 2009

